**Rapporto di maggioranza**

**7917 R1** 8 febbraio 2021 ISTITUZIONI

**della Commissione giustizia e diritti**

**sul messaggio 28 ottobre 2020 concernente la modifica puntuale della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit)   
dell’8 novembre 1994 - Inserimento del criterio di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite negli ultimi dieci anni**

# PREMESSA

Il 18 febbraio 2020 il Gran Consiglio ha approvato con 38 voti favorevoli, 32 contrari e   
3 astenuti il rapporto che sosteneva l'iniziativa parlamentare del 21 gennaio 2019 presentata nella forma generica da Nicolas Marioli (ripresa da Omar Balli e Sem Genini) per il Gruppo della Lega dei ticinesi. L'atto parlamentare chiedeva la modifica della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale e, in particolare, l'inserimento del criterio di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite negli ultimi dieci anni.

# IL MESSAGGIO GOVERNATIVO

Il Consiglio di Stato propone, con il messaggio n. 7917, la modifica puntuale della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale precisando che il tema riguarda l'introduzione a livello cantonale di misure più restrittive rispetto a quelle previste dalle disposizioni federali sulla cittadinanza, per quanto riguarda i criteri d'integrazione per la naturalizzazione, in particolare in merito al termine di indipendenza dal percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale.

L’introduzione di tale inasprimento a livello cantonale per la naturalizzazione di cittadini stranieri si ripercuote anche sulle naturalizzazioni di cittadini confederati, rispettivamente sulle procedure di naturalizzazione agevolata a livello cantonale.

# CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

Come già precisato nel rapporto della Commissione giustizia e diritti del 3 febbraio 2020, il 15 febbraio 2018 sono entrate in vigore le modifiche previste nell'Ordinanza sulla cittadinanza svizzera (OCit), a seguito delle nuove disposizioni della Legge federale in materia di naturalizzazione.

### L'art. 7 cpv. 3 recita:

*3Chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di naturalizzazione percepisce prestazioni dell'aiuto sociale non soddisfa l'esigenza della partecipazione alla vita economica o dell'acquisizione di una formazione, salvo che le prestazioni dell'aiuto sociale percepite siano interamente restituite.*

*I Cantoni hanno possibilità di prevedere nella propria legge cantonale misure più restrittive.*

## Commento alle modifiche previste nel disegno di legge allegato

### Art. 7 cpv. 2 lett. e) (nuova)

***e) dall’indipendenza da aiuti sociali negli ultimi dieci anni, a meno che tali aiuti siano interamente restituiti.***

Tale disposizione concretizza la volontà del Parlamento di introdurre a livello cantonale misure più restrittive rispetto a quelle previste dall'Ordinanza federale sulla cittadinanza.

Per rispettare i principi di parità di trattamento e parallelismo, l'inasprimento delle condizioni applicate a cittadini stranieri che si vogliono naturalizzare deve esser esteso anche alle naturalizzazioni di cittadini confederati che vogliono acquisire la cittadinanza cantonale ticinese e un'attinenza comunale nel nostro Cantone.

La precisazione in una disposizione specifica rende più trasparente l'interpretazione, altrimenti rilevabile per estensione dal concetto di partecipazione alla vita economica di cui alla lettera d dell'art. 7 cpv. 2 LCCit.

### Art. 12 cpv. lett. d) (nuova)

***d) se è indipendente da aiuti sociali da almeno dieci anni, a meno che tali aiuti siano interamente restituiti.***

Questa disposizione concretizza la volontà del Parlamento di introdurre a livello cantonale misure più restrittive rispetto a quelle previste dall'Ordinanza federale.

### Art. 22 cpv. 4 (modifica)

***4Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, deve essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 9.***

Il riferimento è esteso all’articolo 9 in generale e non solo al cpv. 4 come finora.

### Art. 24 cpv. 5 (modifica)

***5Per il rimanente si applicano le condizioni di idoneità di cui agli artt. 12 cpv. 1 lett. b), c), d) e 14.***

Il riferimento è esteso alla nuova lettera d dell'art. 12 cpv. 1 con la quale è stato introdotto il requisito di indipendenza sociale per gli ultimi dieci anni.

### Art. 44 cpv. 2 (nuovo)

***2Le disposizioni della modifica del 18 settembre 2017 e quelle della modifica del ... si applicano alle domande presentate dopo la rispettiva entrata in vigore e a quelle presentate precedentemente se il nuovo diritto è più favorevole.***

Con l'aggiunta del cpv. 2 si sono volute disciplinare in maniera chiara le questioni legate al diritto transitorio stabilendo il principio che le domande presentate antecedentemente alle revisioni succedutesi sono rette dal diritto vigente a quel momento, ad eccezione delle disposizioni più favorevoli.

# **CONCLUSIONI**

Sulla scorta delle considerazioni suesposte la maggioranza della Commissione giustizia e diritti invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge allegato al messaggio che modifica la Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)   
dell'8 novembre 1994.

Per la maggioranza della Commissione giustizia e diritti:

Giorgio Galusero, relatore

Aldi - Bertoli - Dadò - Gaffuri -

Gendotti - Guscio - Minotti -

Pagani - Petrini - Soldati - Viscardi